

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 149/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 gennaio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Alfonso Celotto, Prof. Pierfrancesco Grossi – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO DELL'ATLETICO TRIVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TRIVENTO/CIVITANOVESE DEL 7.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 17.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Atletico Trivento di Trivento (Campobasso). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO DELL' A.S.D. ATLETICO AREZZO AVVERSO LE SANZIONI:**
  - **AMMENDA DI €1.500,00 ALLA RECLAMANTE;**
  - **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. COPPOLA MAURIZIO, INFLITTE SEGUITO GARA MONTERIGGIONI/ATLETICO AREZZO DELL'8.12.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 9.12.2010)

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Atletico Arezzo di Arezzo in due distinti appelli, rigetta quello relativo all'ammenda e dichiara inammissibile quello relativo alla squalifica. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

- 3. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.S.D. ASTA AVVERSO LE SANZIONI:**
  - **PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI DA PARTE DELLA PRIMA SQUADRA, NEL CAMPIONATO IN CORSO;**
  - **AMMENDA DI EURO 350,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE EX ART. 23 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - NOTA N. 1433/164PF09-10/GT/DL DEL 15.09.2010** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 38 del 10 dicembre 2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Asta di Taverne D'Arbia (Siena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 4. RICORSO DELL'U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA U.S. PIANESE/SANSEPOLCRO DEL 12.12.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pianese A.S.D. di Piancastagnaio (Siena), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 5. RICORSO DEL SIG. CORBETTA ALBERTO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BINAGO/CASNATESE DEL 25.10.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Como – Com. Uff. n. 18 del 29.10.2010 - Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 25 del 17.12.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Corbetta Alberto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 6. RICORSO DELL'A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SONCINI SIMONE SEGUITO GARA SETTIMO CALCIO/ACQUI CALCIO 1911 DEL 19.12.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 84 del 22.12.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Acqui Calcio 1911 di Acqui Terme (Alessandria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 7. RICORSO DELL'U.S.D. GHIBELLINA AVVERSO LE SANZIONI:**
- **DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 AL CALCIATORE BOMBACI GIUSEPPE;**
  - **DELLA SQUALIFICA FINO AL 21.11.2015 AL SIG. PANETTA MARCO, INFLITTE SEGUITO GARA ANTILLESE-GHIBELLINA DEL 21.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. 187 del 25.11.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 215 del 14.12.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Ghibellina di Messina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 8. RICORSO DELLA S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOTO/ACIREALE CALCIO DEL 28.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 16.12.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Acireale Calcio 1946 di Acireale (Catania). Rimette gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 9. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALC. MARCO ELEONORI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA A.S.D. POL. COLBUCCHIO/A.S.D. SAN CLAUDIO DEL 7.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 120 dell'11.2.2009 - Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 134 del 27.02.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore Marco Eleonori. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 10. RICORSO DELL'A.C. LEGNAGO SALUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORREZZOLA GIANLUCA SEGUITO GARA LEGNAGO SALUS/CARATESE DEL 19.12.2010** (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 84 DEL 22.12.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Legnago Salus di Legnago (Verona). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 11. RICORSO DELLA S.S. SANT'ANTONIO ABATE AVVERSO LE SANZIONI:**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FERRARO SALVATORE;**
  - **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FOLLERA MARIO,**
- INFLITTE SEGUITO GARA VIRTUS CASARANO/SANT'ANTONIO ABATE DEL 19.12.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 84 del 22.12.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'S.S. Sant'Antonio Abate di Sant'Antonio Abate (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12. **RICORSO DEL SIG. ROBERTO VENTURA, A.E. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMA 1 E 2 LETT. A) DEL REGOLAMENTO A.I.A. – NOTA 604/1643PF09-10 GT/DL DEL 23.7.2010** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. N. 43 del 14.10.2010 – delibera della commissione disciplinare nazionale comm. Uff. 40/CDN del 17.12.2010)

La C.G.F. dichiara improponibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Roberto Ventura. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 14 gennaio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete